

# PERCORSI FORMATIVI

## Corso di Formazione Attività Funebre

**R.R. della Puglia 11.03.2015, n. 8 (art. 17)  
(Direttore tecnico / Operatore Necroforo)**

**Dr. Mario Esposito**

Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro  
Azienda Sanitaria Locale Lecce - Servizio Igiene e Sanità Pubblica

# PERCORSI FORMATIVI

## Strutture per il Commiato

Modulo 4 - parte 2

**Dr. Mario Esposito**

Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro  
Azienda Sanitaria Locale Lecce - Servizio Igiene e Sanità Pubblica



La L.R. 15.12.2008, n. 34 «norme in materia di attività funeraria», all'art. 17, recita:

1. Il comune **promuove** la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi **riti** per il **commiato**.
2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la **custodia** e l'**esposizione** delle **salme**.
3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie e nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
5. Le strutture per il commiato **non possono** essere collocate nell'ambito di **strutture sanitarie pubbliche o private**, né di strutture **socio-sanitarie** o di **vita collettiva**, ma **possono** essere collocate nella **zona di rispetto cimiteriale**.

Il R.R. n. 8/2015, prevede :

**Art. 15 - *Strutture per il commiato***

- 1) Chi intenda attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L.R. 34/2008, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento per la conduzione dell'attività funebre.
- 2) Le strutture devono essere in possesso del **certificato di agibilità** e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
- 3) Le strutture per il commiato devono possedere:
  - a. **accessibilità** autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;
  - b. **camera ardente**;
  - c. disponibilità di spazi per la **preparazione** e la **sosta delle salme**;
  - d. locale **spogliatoio** per il personale;
  - e. **deposito** per il materiale;
  - f. **servizio igienico** per il personale;
  - g. **servizi igienici** distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
  - h. eventuale locale per **ristoro**.

# Strutture per il commiato



Camera Ardente

**Art. 15 - *Strutture per il commiato***

4) Le strutture devono essere dotate di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:

- a. temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
- b. umidità relativa 60 — 5%.

5) La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:

- a. impianto illuminazione di emergenza;
- b. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.
- c. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.



**Art. 15 - *Strutture per il commiato***

6) Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto **cadavere**, non sono necessari i requisiti di cui alla **lett. c) del comma 3** e alla **lett. b) del comma 5**.

**Comma 3, lett. c) :**  
disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;

**Comma 5, lett. b) :**  
apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.



Pertanto, considerando che il comma 2 dell'art. 17 della L.R. 34/2008, recita:

art. 17 : strutture per il commiato

2. Tali strutture **possono** essere utilizzate **anche** per la **custodia** e l'**esposizione** delle **salme**.

Significa che non vi è obbligo ad utilizzarle per la custodia e l'esposizione delle salme.

Da quanto detto si ritiene possa intendersi pertanto che, talune strutture, possono autorizzarsi solo per il commiato di cadaveri, e non di salme, eliminando i seguenti requisiti:

disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;  
apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.

# Corso Attività Funebre

FINE periodo lezione



Mario Esposito

vi ringrazia  
per l'attenzione



# P.S.

Si comunica che la presentazione può essere scaricata da internet collegandosi a:

**[www.espositomario.altervista.org](http://www.espositomario.altervista.org)**

sezione dispense-corsi

**Corso Addetti attività funebre**

